



**Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale**

**U.C. “Appalti e Contratti”**

**Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante.**

**Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”**

**U.O. “SUA – Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture”**

**Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma**

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4**  
**DELIBERA N. 1097, DEL 26 OTTOBRE 2016 E SS.MM. II.**  
**PROCEDURA TELEMATICA**

*ai sensi ai sensi delle Linee Guida ANAC Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e ss.mm. ii. da svolgersi sulla piattaforma gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale*

**OGGETTO: Avviso di indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.) per l'affidamento di un servizio biennale di assistenza informatica e gestione della sicurezza informatica a supporto dell'attività amministrativa degli ISMA dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2024.**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI ASP - ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO – ISMA: Dott. Angelo Sabatini  
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “SUA. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”:  
Dott.ssa Sabrina Montebello

FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. “SUA-EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI E FORNITURE”: Dott. Claudio Carrino

La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale è stata istituita, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014; con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, alla quale ha aderito ASP - Istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA su richiesta di quest'ultima.

Per quanto sopra, si indice la presente indagine di mercato, preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, e gli operatori interessati. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Il presente Avviso Pubblico (di seguito, “Avviso”), in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, si pone come strumento per avviare un'apposita procedura di indagine di mercato al fine di raccogliere le candidature/risposte da parte di operatori economici del settore.

Il presente Avviso, pertanto, non costituisce un invito ad offrire, né una gara per l'affidamento, non è prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero l'attribuzione di singoli punteggi.

Il presente Avviso non vincola l'Amministrazione in alcun modo, la quale si riserva di dar corso successivamente, a proprio insindacabile giudizio, all'avvio della predetta procedura negoziata.

La raccolta delle candidature/risposte sarà gestita in modalità telematica tramite il portale gare CMRC.

Qualora il numero delle candidature/risposte pervenute dovesse eccedere il limite, **pari a n. 5 (cinque)**, fissato dalla Stazione Unica Appaltante in accordo con l'ISMA, relativo al numero di Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, si procederà, mediante Portale, al sorteggio della rosa degli invitati.

Il presente Avviso contiene le modalità di compilazione e presentazione della propria candidatura/risposta, i documenti da presentare nonché le ulteriori informazioni relative alla successiva procedura di negoziazione.

### **1. Importo dell'affidamento**

**IL VALORE COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO**, stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le prestazioni oggetto del presente affidamento, ammonta a **€ 53.560,00** (IVA di legge esclusa).

Il valore è così composto:

|                                |   |              |                          |                        |
|--------------------------------|---|--------------|--------------------------|------------------------|
| Assistenza informatica 24 mesi | Costo Sicurezza Informatica – Backup dati<br>€ 200.00 per 24 mesi | Costo Totale | Costo Proroga bimestrale | Costo Totale + Proroga |
| € 44.640,00                    | € 4.800,00  | € 49.440,00  | € 4.120,00               | € 53.560,00            |

## 2. Oggetto

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture necessarie per lo svolgimento del servizio di assistenza informatica e gestione della sicurezza informatica della durata biennale a decorrere dal 1 maggio 2022 e scadenza al 30 aprile 2024 a supporto dell'attività amministrativa degli ISMA, che dovrà essere eseguito nel completo rispetto delle condizioni di cui al Capitolato.

Le prestazioni e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, personale, mezzi ed assistenza, alla regola d'arte perfettamente agibili ed utilizzabili con tutte le reti collaudate e a norma nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello stesso e nei relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di gara.

**Durata delle prestazioni:** dall'1 maggio 2022 al 30 aprile 2024 (vedi Capitolato).

**L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.**

**Clausola sociale: vedi punto 14 del Capitolato Speciale d'Oneri.**

In merito all'unità di personale attualmente impiegata per l'esecuzione del servizio, si evidenzia la seguente tabella:

| DIPENDENTI | CCNL APPLICATO        | DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO (determinato /Indeterminato) | DATA SCADENZA CONTRATTO DI LAVORO (solo in caso di tempo determinato) | QUALIFICA         | LIVELLO | N. SCATTI ANZIANITA' | DATA PROSSIMO SCATTO | INDICARE SE FULL O PART TIME | ORE SETTIMANALI SVOLTE NEL 2020/2021 | COSTO ORARIO |
|------------|-----------------------|--|---|-------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1          | Collaborazione/P. IVA | determinato  | 31/12/2022  | Sistemista Senior |         |                      |                      | part time                    | 12 ore                               | 25,00        |

Il costo della manodopera per il biennio di durata del servizio, individuato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione alle prestazioni individuate dal Capitolato Speciale d'Oneri, è stato stimato nella misura di **Euro 38.700,00**.

**Termine di scadenza per la presentazione delle candidature/risposte: ore 12,00 dell'11.03.2022.**

Per partecipare gli operatori economici, a pena di esclusione, devono inviare la propria candidatura/risposta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale> entro i termini previsti dal presente Avviso, secondo la procedura specificata in seguito.

**Data apertura candidature/risposte: ore 9,30 del 14.03.2022.**

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle risposte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura non prevede sedute pubbliche in presenza, bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le candidature/risposte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura nell'ambito del citato Portale.

## 3. Criterio e modalità di aggiudicazione

La successiva procedura di gara si terrà tramite **procedura negoziata**, con il **criterio**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni") convertito dalla legge n. 120/2020, modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. a) sub. 2.2 del D.L. n.77/2021 (c.d. "decreto semplificazioni bis") convertito dalla legge n. 108/2021 nonché dell'art. 95, comma 4, lett. B del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, con un **limite di n. 5 operatori invitati**. Qualora il numero delle candidature/risposte

pervenute dovesse eccedere tale limite, si procederà, mediante Portale, al sorteggio della rosa degli invitati.

#### 4. Soggetti ammessi e requisiti dei concorrenti

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 48, co.7, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di risposte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve contenere tale l'impegno.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti della prestazione che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).

Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella "Busta Documentazione amministrativa" di cui al successivo paragrafo, devono essere acclusi l'originale o la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

**Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti, previa registrazione di questi ultimi al Portale.**

## 5. Requisiti di ordine generale

**Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di operatori per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito elencati:**

1) **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (lettera di invito/disciplinare), qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e [92. commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall'art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dall'articolo 110** (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett.c-bis);

4.5) dimostrato **significative o persistenti carenze nell'esecuzione** di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett.c-ter);

4.6) **grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett.c-quater);

**NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui ai commi 4 e 5, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l'ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi dei richiamati commi 4 e 5, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare alla dichiarazione di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.**

4.7) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.8) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.9) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.10) **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

4.11) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti**. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

4.12) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione**, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.13) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.14) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.15) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando (lettera di invito/disciplinare) e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le risposte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).

S'intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all'art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Dichiarazione di partecipazione" è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

## 6. Requisiti di idoneità professionale

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente all'oggetto della gara, nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente procedura **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti** ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non ancora costituiti tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- b) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991; iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali, nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991,****
- c) iscrizione ad altri Albi o Registri legalmente riconosciuti a livello nazionale e/o regionale ed i relativi Atti Costitutivi e Statutari, nell'ipotesi in cui concorrano **oggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001** recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328", per i quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A.

## 7. Requisiti di capacità economico-finanziaria

- a) **Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili pari almeno al valore del servizio (€ 49.440,00).**

- b) **Fatturato specifico per l'erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore alla metà del valore del servizio (€ 24.720,00).**

**Nota: il fatturato globale di cui alla precedente lett. a) deve essere desumibile dalla dichiarazione IVA presentata all'Agenzia delle Entrate.**

Tali requisiti sono previsti, nel rispetto dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto:

- 1) proporzionati al valore dell'appalto oggetto della successiva procedura di affidamento;
- 2) consentono in via propedeutica un apprezzamento circa l'affidabilità e l'esperienza del concorrente;
- 3) possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.]

**detti requisiti (fatturato globale e specifico) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la quota di esecuzione di ciascun operatore), fermo restando che dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.**

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* e *consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], i requisiti devono essere posseduti dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], i consorzi, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Relativamente al requisito di cui alla lett. b) (fatturato specifico), il concorrente deve dichiarare sull'Istanza di partecipazione (All.1) l'elenco dei principali servizi realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, regolarmente eseguiti, pari ad almeno il minimo prescritto. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi e dei committenti pubblici e/o privati dei servizi elencati.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 o i soggetti di cui alle lettere f) e g), **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione del servizio.**

Il servizio è eseguito dai concorrenti riuniti secondo le percentuali indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Le percentuali di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, questi dovranno autonomamente possedere il citato requisito; ai consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, si applica quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c), i consorzi, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

## **8. Modalità di partecipazione**

Gli operatori economici devono inviare la propria candidatura/risposta telematica, tramite il **Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale** - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dal presente documento, **sezione "Consultazioni Preliminari di Mercato"**.



Le informazioni per partecipare all'indagine di mercato sono disponibili presso <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> ed al link <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora l'O.E. abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuita.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione della candidatura/risposta, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

**Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale.**

Si rinvia inoltre a quanto specificato nella Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.

La candidatura/risposta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le candidature/risposte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nell'Avviso- non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra risposta telematica pervenuta nei termini.

**Il sistema rifiuterà le candidature/risposte telematiche pervenute oltre i termini previsti nell'Avviso, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato come “Rifiutata”.**

**Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale.** Qualora, entro il termine previsto nell'Avviso, una stessa ditta invii più candidature/risposte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima candidatura/risposta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra precedente.

Le candidature/risposte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni dell'Avviso e degli allegati saranno escluse.

La presentazione della candidatura/risposta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della candidatura/risposta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la candidatura/risposta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria candidatura/risposta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione della candidatura/risposta, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nell'Avviso– anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

## **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- A. **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana compilando l'apposito modulo (**ALLEGATO 1**) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero, in alternativa, presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale dichiarazione dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella dichiarazione stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.**

Dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione – con le modalità di seguito richiamate a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consente di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nella dichiarazione.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla **gara raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.  
L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

## 9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (U.C. "Appalti e Contratti" – Direzione e Servizio 1) nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016). 1. Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma. 2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@cittametropolitanaroma.it; 3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore dell'U.C. "Appalti e Contratti", domiciliato in Roma viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 – f.monni@cittametropolitanaroma.it; 4. I Responsabili esterni del trattamento sono: • Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 (sede legale),

che tratterà dati personali a supporto dell'Ente (per l'U.C. "Appalti e Contratti" - Direzione e Servizio 1) nell'espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; • AF Soluzioni S.r.l., domiciliata a Salerno, via San Leonardo n. 120 – 84131, per le attività di elaborazione dati nelle procedure di aggiudicazione tramite il portale gare dell'Ente. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; 5. Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'U.C. "Appalti e Contratti" - Direzione e Servizio 1, con sede in Roma - viale Giorgio Ribotta n. 41, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell'Amministrazione a ciò preposti. 6. Il trattamento dei dati sarà finalizzato per la fase prodromica di avvio e per il corretto svolgimento dell'iter delle procedure di gara assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (U.C. "Appalti e Contratti" – Direzione e Servizio 1), per quanto di competenza della stessa, nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione; 7. Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l'espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, documenti di identità, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l'espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.Lgs. 490/1994 - certificazione antimafia); 8. I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento; 10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 11. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate; 12. I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, del d.lgs. 33/2013, della l. 190/2012, del d.lgs. 267/2000, di linee guida e cd. "soft law"); 13. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi; 14. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti); 15. L'interessato potrà esercitare: i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l'ufficio del Direttore del Dipartimento agli indirizzi indicati al punto 3, e il diritto di reclamo presso l'Autorità Garante per la Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016) o altra Autorità di Controllo, o potrà adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

## 10. Documentazione e contatti

I documenti della procedura sono resi disponibili sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>) sezione "Consultazioni Preliminari di Mercato" nonché sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara/Servizi e Forniture.

**Quesiti:** Servizio 1 "SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" - U.O. "SUA – Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale, Dott. Claudio Carrino, Dott.ssa Anna Rita Pacciani e Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, da inviarsi esclusivamente mediante Portale - Riferimenti Servizio: E-mail [gare.edilizia@cittametropolitanaroma.it](mailto:gare.edilizia@cittametropolitanaroma.it) - PEC [gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it)

L'elenco dei candidati ammessi/esclusi, l'informativa sullo stato della procedura saranno resi pubblici sul portale gare CMRC nonché sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Servizi e Forniture ([http:// https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-servizi-e-forniture/](http://https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-servizi-e-forniture/)).

**Il Dirigente del Servizio 1**  
**"SUA – Procedure ad evidenza pubblica per**  
**affidamento lavori, servizi e forniture"**  
**(Dott.ssa Sabrina Montebello)**